



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LA CATTURA DEGLI UCCELLI A FINI DI RICHIAMO

n. 11

*Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 10 del 16-02-1998
Modificato con atto del Consiglio Provinciale n. 137 del 22-12-1998*

REGOLAMENTO PER LA CATTURA DEGLI UCCELLI A FINI DI RICHIAMO

Art. 1

(Norme generali)

1. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio di richiami vivi è effettuata esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Provincia.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti cui al comma precedente è rilasciata dalla Regione alla Provincia su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed ha validità annuale.
3. La cattura e la detenzione di uccelli a fini di richiamo è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, solo per le seguenti specie: Allodola, Cesena, Colombaccio, Merlo, Passera d'Italia, Passera mattugia, Pavoncella, Storno, Tordo bottaccio, Tordo sassello.
4. Il numero degli impianti autorizzati e il quantitativo degli uccelli destinati a fini di richiamo distinto per specie, non può essere superiore a quello concesso in deroga della direttiva CEE 409/79, ad. 9, lettera c) per l'anno 1989, comunque rapportato per quanto possibile a soddisfare le esigenze di richieste di richiami. Il numero degli uccelli che ciascun impianto potrà catturare annualmente, suddiviso per specie, verrà stabilito dalla Regione in considerazione di un computo generale dei richiami detenuti prima dell'entrata in vigore della legge e degli uccelli provenienti dagli allevamenti destinati a questo scopo.
5. La Provincia provvede alla individuazione degli impianti segnalandoli alla Regione. Quest'ultima provvederà successivamente a elaborare un quadro d'insieme e a formulare la richiesta di parere all'I.N.F.S..
6. La gestione degli impianti, qualora non assunta direttamente dalla Provincia, è affidata, con apposita convenzione annuale rilasciata dalla Provincia stessa, a operatori in possesso di specifica idoneità e abilitati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
7. L'accesso all'impianto deve essere permesso in qualsiasi momento a tutti i soggetti indicati dalla legge n. 157/92, ad. 27, nonché al personale espressamente incaricato dall'I.N.F.S.. Qualora un impianto sia situato all'interno di una proprietà privata, il proprietario deve consentire il libero accesso al personale preposto alla vigilanza, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività di cattura da parte della Provincia.

Art.2

(Tipologia impianti di cattura)

1. Gli impianti si suddividono in fissi e mobili. I primi sono costituiti da roccoli, bresciane, copertoni e prodine; i secondi da sistemi di reti verticali od orizzontali per la cattura massima di specie che si aggregano in gruppi numerosi nei luoghi di riposo o di pastura.
2. Gli impianti che comportano l'utilizzo di reti verticali dovranno essere resi inidonei alla

cattura dopo la cessazione dell'attività e possono utilizzare solo reti a tramaglio o di tipo mist-net; gli impianti che utilizzano reti orizzontali devono essere muniti per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi attivati meccanicamente. In ogni caso le reti devono essere costituite con doppio filo ritorto.

3. Per impianti con reti sia orizzontali che verticali non si può utilizzare una maglia inferiore a mm 20 per la cattura di Allodola e Passero, mm 32 per la cattura di Turdidi e mm 50 per Pavoncella e Colombaccio.

4. Il sito degli impianti fissi dovrà essere indicato con una denominazione che verrà costantemente utilizzata per la sua identificazione, nonché con il nome preciso della località e del comune. La localizzazione dovrà essere indicata sul relativo foglio I.G.M. 1:25000. Anche ognuno degli impianti mobili dovrà ricevere una propria denominazione e si dovrà stabilire l'ambito territoriale sub-provinciale in cui potrà operare.

5. Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto è necessario sia prevista una struttura deputata al ricovero temporaneo dei soggetti stabulati e un alloggiamento dove gli operatori possano effettuare le operazioni connesse con la cattura dei richiami. Tali strutture accessorie devono essere ubicate ad una distanza dalle reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza dell'impianto.

6. Nel raggio di 300 metri dagli impianti di cattura deve essere previsto il divieto di caccia con apposita tabellazione.

7. Per tutto il periodo di attività autorizzato non è consentita né la detenzione di armi da fuoco né l'attività venatoria all'interno o nell'ambito dell'impianto di cattura.

Art.3

(Attività degli impianti)

1. Il periodo di attività degli impianti, considerata la fenologia della migrazione delle 10 specie coinvolte nelle catture di soggetti da destinarsi alla funzione di richiamo, è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre ad eccezione della specie Cesena per la quale è consentita la cattura sino al 30 dicembre e del Tordo sassello la cui cattura è consentita sino al 10 dicembre. Ogni attività svolta al di fuori di questo periodo è da considerarsi illecita.

2. Per ogni impianto deve essere stabilito un contingente massimo annuale, suddiviso per specie di uccelli da catturare. Al raggiungimento di tale limite l'attività di cattura per ciascuna specie deve cessare e gli esemplari eventualmente catturati in soprannumero devono essere immediatamente liberati alla rete.

3. Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto deve essere correlato alla potenzialità di cattura dello stesso; negli impianti fissi e mobili a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti devono comunque essere sempre presenti contemporaneamente almeno due operatori in possesso di idoneità e di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente. Analoghe indicazioni valgono anche per impianti misti che usino contemporaneamente reti verticali e orizzontali, indipendentemente dalla dimensione delle stesse. Per gli impianti di minori dimensioni è consentita la presenza anche di un solo addetto.

4. Non è consentito gestire con un solo operatore un impianto dotato di più di 100 metri lineari

di reti verticali o più di una coppia di reti orizzontali, anche se parte delle reti non vengono attivate.

5. All'interno degli impianti ogni attività direttamente o indirettamente connessa alla cattura (maneggio delle reti, dei richiami, degli uccelli catturati, apposizione dei contrassegni, compilazione dei registri, ecc.) deve essere svolta esclusivamente da persone provviste dell'idoneità rilasciata dall'I.N.F.S. e di apposita autorizzazione rilasciata dalla competente autorità provinciale che, in quanto titolare dell'impianto stesso, si rende garante del suo corretto funzionamento.

6. Gli operatori possono svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Provincia che ne ha richiesto l'abilitazione all'I.N.F.S.; ciascun operatore non può prestare servizio contemporaneamente presso più impianti.

7. Gli impianti non possono essere attivati prima dell'alba e non possono proseguire l'attività oltre il tramonto; nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura.

8. Durante l'esercizio dell'attività l'impianto non può essere abbandonato dagli operatori se non dopo avere disattivato le reti o comunque averlo reso inidoneo alla cattura.

9. Per la gestione dell'impianto è consentito detenere un numero di richiami pari a 80 unità (con massimo 20 unità per specie) per le strutture a reti verticali con più di 100 m. lineari di rete e per quelle a reti orizzontali con più di una coppia di reti. Per gli impianti di minori dimensioni, che dunque possono essere gestiti anche da un solo operatore, non sono consentiti più di 20 richiami. Le batterie di richiami possono essere rifornite (nell'ambito dei limiti numerici sopra indicati) anche con soggetti provenienti da allevamento, purché opportunamente contrassegnati e muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima provenienza. I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente alle specie catturabili in ogni impianto. Detti richiami devono essere marcati con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di cui è prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto devono essere riportati in un apposito registro o scheda differente da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.

10. I richiami utilizzati dall'impianto devono essere gestiti in osservanza al dettato della legge n. 157/92, art. 21, comma 1, lettera r) e delle norme stabilite dalla legge n. 473/93.

11. All'atto di eventuali controlli possono essere presenti all'interno dell'impianto uccelli nelle reti appena catturati, uccelli in appositi contenitori già marcati ma non ancora registrati, uccelli marcati e registrati posti nelle gabbie pronti ad essere ceduti come richiami, uccelli marcati e registrati utilizzati dall'impianto stesso come richiami. Negli impianti non devono risultare in alcun momento presenti soggetti appartenenti alle specie detenibili sprovvisti di contrassegno, né uccelli appartenenti a specie diverse da quelle previste come catturabili nello specifico protocollo di attività dell'impianto.

12. Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini di richiamo devono essere estratti dalla rete con la massima cura, contrassegnati immediatamente alla rete, posti negli appositi contenitori per il trasporto ai locali designati alle operazioni di trascrizione dei dati sugli appositi registri, ingabbiati e posti nel locale adibito alla loro stabulazione.

13. Le operazioni di registrazione degli uccelli contrassegnati devono svolgersi immediatamente al termine di ogni controllo alle reti.

14. I locali dove gli uccelli sono stabulati in apposite gabbie, devono essere idonei dal punto di

vista strutturale e gestionale e assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie (ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica, ecc.) In particolare nelle prime ore dopo la cattura gli esemplari devono essere mantenuti in penombra per ridurre lo stress.

15. Durante il periodo di attività dell'impianto si deve effettuare almeno un controllo alle reti ogni ora. L'intensificazione dei controlli, sino a giungere ad una osservazione continua, si rende necessaria in caso di condizioni climatiche sfavorevoli e di catture consistenti. L'impianto deve essere temporaneamente disattivato qualora si effettuino catture simultanee tali da non consentire agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti catturati con la necessaria rapidità; l'attività può riprendere una volta terminate tutte le operazioni di registrazione, ingabbiamento e di sistemazione dei richiami. Analogamente le reti hanno chiuse qualora le condizioni climatiche peggiorino, mettendo a repentaglio l'incolumità dei soggetti catturati.

16. Le specie catturate accidentalmente e non detenibili vanno liberate immediatamente alla rete. Analogamente è necessario liberare subito alle rete individui appartenenti a specie utilizzabili a fini di richiamo che siano marcati con anelli utilizzati per lo studio delle migrazioni.

17. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati negli impianti, una volta estratti dalle reti, devono essere immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima cura tutta la dicitura riportata sull'anello. Successivamente i dati devono essere trasmessi con apposita cartolina o modulo della Provincia all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

18. Nel caso in cui si verifichi il decesso di un uccello già marcato, esso va segnalato sul registro giornaliero seguendo la prassi richiesta dalla Provincia.

19. La sostituzione di un richiamo appartenente ad un cacciatore può essere effettuata solo qualora esista una specifica autorizzazione da parte della Provincia stessa rilasciata in ottemperanza al disposto normativo (legge n. 157/92, art. 5, comma 8), e non sarà effettuata nell'impianto di cattura, ma nell'apposito centro di raccolta nei tempi e negli orari stabiliti dalla Provincia.

Art.4

(Relazione di attività)

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare alla Provincia, entro il 10 gennaio di ogni anno, una relazione consuntiva sull'attività svolta dall'impianto in base alle risultanze dei registri in dotazione; La Provincia ne curerà successivamente, previo controllo e verifica, l'invio all'I.N.F.S. entro il 31 gennaio. In tale relazione dovranno comparire i quantitativi del catturato previsto e di quello realmente ottenuto (specie per specie), i soggetti deceduti per cause naturali, i periodi di attività effettiva (specie per specie), l'eventuale chiusura anticipata dovuta al raggiungimento del quantitativo stabilito all'inizio della stagione di cattura, le eventuali infrazioni riportate, le date di eventuali controlli effettuati dagli organi competenti.

Art.5

(Registri)

1. Ogni impianto è dotato di una serie di registri, forniti dalla Provincia nei quali vanno trascritti i dati di tutti gli uccelli catturati e contrassegnati, sia quelli detenuti negli impianti che quelli da

cedere come richiami agli aventi diritto. I registri devono essere sempre tenuti in perfetto ordine, privi di cancellature e correzioni; in ogni momento possono essere visionati dal personale addetto ai controlli. Essi sono:

A)REGISTRO PROGRESSIVO DELLE CATTURE E DELLE CESSIONI

E' il registro che si usa quotidianamente durante l'attività; esso viene utilizzato per la trascrizione dei dati giornalieri di cattura e di cessione di ogni singolo esemplare. In esso si riporta il numero di contrassegno, il nome della specie, l'ora di cattura, la data dell'avvenuta cessione e i dati anagrafici della persona che acquisisce l'esemplare o quelli relativi al centro di raccolta.

Nello stesso registro si trascrivono anche gli eventuali decessi di uccelli già contrassegnati e detenuti; in questo caso si utilizza la casella destinata al "cognome/destinatario" trascrivendo "deceduto", mentre nella casella della "data" si trascriverà il giorno del decesso. In questo caso si provvede a togliere il contrassegno e a consegnarlo alla Provincia.

In ogni singola scheda o foglio del registro è presente uno spazio per l'identificazione dell'impianto e un altro per la data giornaliera di cattura.

Ad ogni diversa data deve essere impiegato un nuovo foglio o scheda.

L'ora di cattura, per ragioni di praticità, si arrotonda per difetto alla mezz'ora.

B)REGISTRO GIORNALIERO DEGLI ESEMPLARI CATTURATI E CONTRASSEGNA TI

Al termine di ogni giornata di cattura debbono essere riportati su questo registro i totali delle catture senza per questo dovere rifare ogni volta il conteggio dall'inizio, degli individui catturati e contrassegnati per ciascuna specie assieme alla serie di contrassegni utilizzati. Nella stessa scheda vengono riportate apposite caselle che consentono all'operatore la possibilità di effettuare un rapido conteggio del catturato, specie per specie, ed a calcolare il totale raggiunto. Ciò permette di avere costantemente il controllo del catturato per non superare il quantitativo in precedenza autorizzato e per verificare l'andamento.

C)REGISTRO O SCHEDE DEI RICHIAMI DETENUTI NELL'IMPIANTO

Questo registro o scheda è parte integrante del registro progressivo degli esemplari marcati e ceduti. In essa vengono registrati quei richiami che sono detenuti e utilizzati nell'impianto stesso.

Art.6

(Richiesta o sostituzione dei richiami)

1. Le richieste degli esemplari marcati saranno identificate con un elenco cronologico per l'assegnazione. L'inserimento nelle liste di prenotazione della Provincia per la sostituzione di un richiamo ai sensi del comma 8, art. 5 legge 157/92, potrà avvenire previa consegna agli organismi preposti del soggetto deceduto, munito del relativo contrassegno di identificazione o in caso di impossibilità, di atto notorio.

Art.7

(Controllo sugli impianti)

1. La vigilanza sull'attività degli impianti sarà affidata a tutti i soggetti previsti dall'art. 27, comma 1 e 2 della 157/92. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica provvederà a svolgere compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti; provvederà inoltre, successivamente all'entrata in funzione degli impianti, ad effettuare saltuari controlli in accordo con la Provincia e volti ad una puntuale verifica dell'attuazione dei protocolli di gestione.

2. L'eventuale cessazione da parte dell'impianto in via definitiva, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia e all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 8

(Esami di abilitazione per il personale addetto agli impianti)

1. La Provincia provvederà ad organizzare corsi di preparazione atti al raggiungimento dell'idoneità richiesta dal comma 3, art. 4 legge 157/92.

2. La valutazione di idoneità del personale che opera negli impianti sarà effettuata, ai sensi del comma 3, art. 4, legge 157/92, dall'I.N.F.S. presso la propria sede o presso una sede predisposta dall'Amministrazione Regionale o Provinciale e concordata con l'Istituto stesso.

3. La valutazione di idoneità verrà effettuata attraverso un esame teorico e una prova pratica.

4. L'esame teorico precede la prova pratica ed il mancato superamento della stessa preclude la possibilità di effettuare la prova pratica.

5. Le materie dell'esame teorico sono:

- a) elementi di legislazione venatoria riferita in particolare all'attività di cattura di uccelli a fini di richiamo;
- b) impianti e attrezzature impiegate nella cattura degli uccelli;
- c) regole generali di precauzione nelle catture per la salvaguardia degli uccelli;
- d) regole da seguire in caso di ricattura di uccelli inanellati;
- e) regole igieniche durante le operazioni di cattura;
- f) mantenimento e cura degli uccelli catturati;
- g) modalità di compilazione dei registri di carico e scarico.

6. La prova pratica prevede:

- a) riconoscimento delle 10 specie oggetto di cattura;
- b) messa in opera degli strumenti di cattura;
- c) estrazione degli uccelli dalle reti;
- d) apposizione del contrassegno;
- e) compilazione dei registri di carico e scarico.